

Allegato "F"



UNIONE DEI COMUNI

Aradeo – Collepasso – Neviano – Tuglie e Seclì

STATUTO



TITOLO I Principi fondamentali

Articolo 1

Lo Statuto dell'UNIONE dei Comuni di Aradeo, Collepazzo, Neviano, Tuglie e Seclì

1. Il presente Statuto approvato con atto dei rispettivi Consigli, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, dei Comuni di ARADEO, COLLEPASSO, NEVIANO, TUGLIE e SECLÌ individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata « Aradeo — Collepazzo — Neviano — Tuglie e Seclì », costituita tra essi ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, quale nuovo ente locale allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni e i servizi di loro competenza indicati nel successivo art. 8 e le altre che saranno successivamente individuate.
2. L'ambito territoriale dell'UNIONE coincide con quello dei Comuni che la costituiscono e, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, costituisce l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata conferiti con leggi dello stato o della regione
3. L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente Statuto.
4. I Comuni aderenti all'Unione non possono contemporaneamente aderire ad altra unione né possono esercitare i servizi e le funzioni di cui al successivo art.8, c.2 tramite altra forma di cooperazione.

Articolo 2


Finalità dell'Unione

1. L'Unione rappresenta in via mediata l'insieme delle comunità che risiedono sul suo territorio e concorre con i Comuni che la costituiscono a curarne gli interessi e a promuoverne lo sviluppo.
2. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il graduale trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.
3. L'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei Comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della Provincia di Lecce e della Regione Puglia, e provvede alla loro specificazione e attuazione.

Articolo 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.



2. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; impronta i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione, organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione, assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi e funzioni alla stessa affidati, nonché le relative procedure impositive di accertamento e riscossione e l'adozione di apposite norme regolamentari in materia.
4. Nel perseguimento degli obiettivi e per le finalità affidate, l'Unione agisce, per quanto non espressamente previsto e normato nel presente Statuto, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dei comuni, purché compatibili, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

Articolo 4

Sede e stemma

1. La sede dell'Unione è individuata, con apposito atto consiliare nella prima seduta utile del Consiglio dell'Unione.
2. Gli organi dell'Unione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede, purché ricompreso nell'ambito del territorio dell'Unione.
3. Gli uffici dell'Unione possono essere situati anche in sedi diverse e sempre nell'ambito del territorio dell'Unione.
4. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione del Presidente, secondo le modalità previste dalla deliberazione consiliare di adozione.

Articolo 5

Durata dell'Unione e scioglimento

1. L'Unione è costituita con durata illimitata
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste dall'art.6, c.4 del D.Lgs. 267/2000. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso. Lo scioglimento dell'Unione deliberato nel primo semestre dell'anno ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei casi diversi ha effetto dal 1° di gennaio del secondo anno successivo.



Articolo 6 **Recesso**

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può procedere al recesso unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste dall'art. 6, c.4 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il recesso deliberato entro il primo semestre dell'anno ha effetto a decorrere dal 1° di gennaio dell'anno successivo, nei casi diversi ha effetto dal 1° di gennaio del secondo anno successivo.
3. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti demandati all'Unione è devoluta, con apposita determinazione del/i Comune/i interessato/i e fatti salvi i diritti dei terzi:
 - a) all'Unione che gestisce i rapporti per conto del/i Comune/i receduto/i, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del citato D.Lgs. 267/2000;
 - b) ai singoli Comuni che vi subentrano pro-quota tenuto conto dell'entità della popolazione residente, o di specifici parametri in relazione alla tipologia delle singole funzioni o servizi, come individuati dagli appositi regolamenti dell'Unione.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
5. Ove, in dipendenza dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, dovessero insorgere controversie, le stesse saranno risolte e decise da un'apposita commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Articolo 7 **Adesione di ulteriori Comuni**

All'Unione come costituita ai sensi del presente Statuto possono aderire altri Comuni, contermini previa modifica del presente Statuto, adottata da tutti i consigli comunali dei Comuni associati e previa contemporanea adozione del testo, come modificato, dai consigli comunali dei Comuni che avanzano la richiesta di adesione. L'adesione deve comunque avvenire entro il primo semestre dell'anno per l'espletamento dei servizi e funzioni da parte dell'Unione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO II COMPETENZE

Articolo 8 **Funzioni dell'Unione**

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici.



2. In via di primo trasferimento è attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:

Servizi ambientali e trasporto e smaltimento rifiuti urbani;

Ufficio Personale, formazione e sviluppo professionale del personale, servizio retribuzioni, contrattazione decentrata, contenzioso del lavoro, pratiche pensionistiche

Sicurezza del lavoro e protezione civile;

Gestione servizi catastali;

Controlli interni, ai sensi del c.4 dell'art.147 del D.Lgs. 267/2000;

Polizia Municipale;

Servizi necroscopici e cimiteriali;

Sportello Europa e politiche comunitarie

Servizio mense scolastiche;

Servizio appalti e contratti

Servizio manutenzione pubblica illuminazione

Servizio trasporto scolastico e locale;

Servizi sociali;

Servizio affissioni e pubblicità;

Servizi di prevenzione e lotta al randagismo.

3. L'ambito territoriale dell'Unione, specificatamente per <<funzione>>e/o <<servizio>> coincide con quello dell'insieme dei Comuni che hanno trasferito all'Unione l'esercizio di quella <<funzione>> e/o <<servizio>>.
4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata, di norma, attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare residui compiti gestionali in capo ai Comuni. La menzione di una data materia negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse e già esercitate dai Comuni, ovvero in tutte le funzioni analiticamente descritte.



5. Per ciascuna <<funzione>>e/o <<servizio>> attribuiti dai Comuni all'Unione è adottato apposito regolamento di attuazione del trasferimento con l'indicazione delle risorse strumentali ed umane trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari tra l'Unione e il singolo Comune.
6. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari al fine di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione attraverso la quale sono indicate le risorse da trasferire a tal fine all'Unione.
7. Ulteriori trasferimenti unitamente alle relative risorse finanziarie si perfezionano mediante deliberazione consiliare dell'Unione e possono essere scaglionate nel tempo. A tal fine il consiglio dell'Unione elabora apposito programma, sentita la Conferenza dei Sindaci, per le modalità ed i termini dei trasferimenti.

Articolo 9

Modalità di trasferimento delle competenze

1. Spettano ad ogni singola giunta comunale i provvedimenti di attuazione di cui ai commi 2 e 7 del precedente articolo e alla Giunta dell'Unione, nel quadro della programmazione consiliare. L'adozione dei provvedimenti di recepimento del trasferimento all'Unione delle competenze e le determinazioni in ordine alla gestione dei rapporti conseguenti.
2. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse dei Comuni detti rapporti.

TITOLO III ORGANI

Capo I Organi di governo

Articolo 10

Organi di governo

1. Sono organi dell'Unione il Consiglio, il Presidente dell'Unione, la Giunta.
2. Il Consiglio e la Giunta durano in carica 5 anni. Il Presidente dell'Unione dura in carica 1 (uno) anno ed è rieleggibile.



Capo II Il Consiglio

Articolo 11

Composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'Unione è composto da un numero di 20 Consiglieri., compreso il Presidente dell'Unione.
2. Ciascun Consiglio dei Comuni aderenti all'Unione elegge al proprio interno un numero di Consiglieri come determinato al comma successivo, compreso il Sindaco, garantendo un rappresentante alla minoranza.
3. Il Consiglio dell'Unione è così composto:
 - 5 (cinque) Consiglieri per il Comune di Aradeo;
 - 4 (quattro) Consiglieri per il Comune di Collepasso;
 - 4 (quattro) Consiglieri per il Comune di Neviano;
 - 4 (quattro) Consiglieri per il Comune di Tuglie;
 - 3 (tre) Consiglieri per il Comune di Seclì.
4. I consiglieri dell'Unione restano in carica sino alla scadenza dei rispettivi consigli
5. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 12

Competenze

1. Il consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo politico con competenza, per quanto applicabile, su tutti gli atti fondamentali prevista dalla legge per i Consigli Comunali. Il Consiglio dell'Unione, in particolare:
 - a) determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto;
 - b) approva il bilancio preventivo annuale e il rendiconto della gestione;
 - c) adotta i regolamenti per l'organizzazione dell'Unione, per lo svolgimento delle funzioni e sui rapporti, anche finanziari, tra l'Unione e i Comuni che la costituiscono;
 - d) fissa i criteri generali per il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta;
 - e) elegge i rappresentanti del Consiglio dell'Unione negli Enti, aziende, istituzioni e nelle società partecipate;
 - f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni.



2. I rappresentanti in carica negli organismi e istituzioni di cui alle precedenti lettere e) ed f) sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.
3. Il Presidente e la Giunta riferiscono periodicamente al consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento, sul funzionamento dell'Unione per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti dagli indirizzi generali e programmatici.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Articolo 13

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano tutte le comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio dell'Unione.

Articolo 14

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi, decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio. Il Presidente dell'Unione, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino dei Comuni costituenti l'Unione, contesta la circostanza al Consigliere il quale ha 15 giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i 15 giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata presso la segreteria dell'Unione e notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni comunque la cessazione dalle funzioni da Consigliere comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale, cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede entro e non oltre 30 giorni ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.
5. Per i Consigli cessati per scioglimento anticipato il Commissario sostituisce i rappresentanti del Comune in seno agli organi dell'Unione. Nei casi di scadenza naturale dei Consigli il nuovo



Consiglio elegge i propri rappresentanti in seno all'Unione che restano in carica sino alla scadenza del mandato.

Articolo 15

Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Sindaco più anziano, d'intesa fra i Sindaci dell'Unione.
2. Nella prima seduta il Consiglio dell'Unione
 - a. elegge il Presidente dell'Unione, individuato tra i Sindaci dei Comuni aderenti, con maggioranza pari alla metà più uno dei Consiglieri assegnati;
 - b. individua la sede dell'Unione;
3. La presidenza del Consiglio nella prima seduta, sino all'elezione del Presidente dell'Unione che s'insedia immediatamente, è assunta dal Sindaco anziano.

Capo III Il Presidente e la giunta

Articolo 16

Il Presidente dell'Unione

1. Il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, sentita la Giunta dei Sindaci, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.
2. Il presidente è componente il Consiglio.

Articolo 17

Composizione della giunta

La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione che la presiede e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione ovvero un Consigliere o Assessore all'uopo designato dal Sindaco del Comune interessato.

Articolo 18

Il Vicepresidente

I componenti la Giunta sono nominati Assessori dal Presidente che tra di essi nomina il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.



Articolo 19

La Giunta

1. La giunta svolge, in collaborazione con il Presidente, l'attività di governo dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge riservati al Consiglio o che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge e dal presente statuto, del Presidente.

Articolo 20

Dimissioni e decadenza dell'Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa di Sindaco, Consigliere o Assessore nel comune di provenienza, determina la cessazione dall'ufficio di Assessore nella giunta dell'Unione.

Articolo 21


Dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1. Le dimissioni del Presidente dell'Unione, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione.
3. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo di consiglieri, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla data di sua presentazione.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, la Giunta dell'Unione rimane in carica per tutte le attività, coordinata dal Vice presidente, sino alla nomina del nuovo Presidente.

Articolo 22

Normativa applicabile

1. Agli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e d'incompatibilità stabilite dalla legge per gli enti locali.



2. Apposite deliberazioni consiliari e giuntali, nel rispetto della legge, fisseranno le eventuali indennità di funzioni ovvero il riconoscimento di gettone di presenza per i componenti degli organi dell'Unione.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 23

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. L'Unione dispone di personale ed uffici propri e può avvalersi degli uffici e personale dei comuni partecipanti, sia in fase di prima attuazione che in fase permanente nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 25.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, in conformità ai criteri generali fissati dal Consiglio dell'Unione, definisce regole e caratteristiche del sistema di decisione e di controllo dell'Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite e le aree dei risultati attesi.
4. Il Regolamento disciplina inoltre l'interdipendenza funzionale dei rapporti, orizzontali e verticali, affidati alle attività degli uffici e dei servizi nei Comuni, e loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

Articolo 24

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello d'organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti d'esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.



Articolo 25

Direzione organizzativa

1. Il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, nomina un direttore generale ovvero un direttore operativo ovvero un consulente con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato, fatta salva la possibilità di essere riconfermato dal nuovo Presidente. Le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca e la disciplina che regola il suo rapporto con l'Unione sono stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi.
2. In sede di prima applicazione del presente Statuto la nomina di tale figura è effettuata dal Presidente, previa deliberazione della Giunta.
3. Al direttore/consulente è demandato il compito immediato di provvedere al primo impianto dell'Unione quindi della sua organizzazione, ivi compreso la stesura dei regolamenti d'organizzazione degli organi e degli Uffici e dei servizi, e alla stesura dei regolamenti, nonché la responsabilità di uno o più Servizi.

Articolo 26

Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un suo Segretario.
2. Il Segretario svolge le funzioni riservatagli dalla legge e dai regolamenti dell'Unione.
3. Il Segretario è nominato dal Presidente d'intesa con i Sindaci.
4. Può essere nominato Segretario, un Segretario dei Comuni dell'Unione, mediante apposita convenzione.

Articolo 27


Direzione organizzativa e Segreteria dell'Unione

1. Il Segretario dell'Unione può coincidere con il Responsabile della Direzione organizzativa dell'Unione stessa.

Articolo 28

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.



3. In caso di fusione tra i comuni aderenti, recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni previste dal presente statuto.

Articolo 29

Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio dell'Unione
2. L'Unione s'impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della <<carta dei servizi>> quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

TITOLO V FINANZA, CONTABILITA' e CONTROLLI

CAPO I FINANZE e CONTABILITA'

Articolo 30

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. I Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
4. Le risorse proprie attongono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.
5. Ciascun Comune aderente all'Unione partecipa ai relativi costi in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la determinazione delle quote di spesa a carico dei Comuni, si considerano le entrate proprie dell'Unione, i trasferimenti dello Stato e ogni altro introito il cui ammontare complessivo va detratto preliminarmente dalle passività da ripartire.
6. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, ciascun regolamento in ordine al trasferimento della singola <<funzione>> e/o <<servizio>> può determinare ulteriore parametro, oltre a quello della popolazione, sulla base dei quali si stabilisce la quota specifica del singolo comune in ordine alle risorse umane ed alla quota di risorse economico-finanziarie e strumentali da trasferire in relazione alla <<funzione>> e/o <<servizio>> attribuito e trasferito all'Unione.



Articolo 31

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini fissati dalla legge per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale, il tutto redatto in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Articolo 32

Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.

Articolo 33

Revisione economica e finanziaria

Il consiglio dell'Unione elegge l'Organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso dei Comuni partecipanti.

Articolo 34

Affidamento del servizio di Tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente svolto, secondo la normativa di legge, da un istituto bancario. In fase di prima applicazione del presente Statuto esso è affidato, mediante estensione dell'affidamento in corso, ad uno degli istituti cassieri dei comuni che attualmente costituiscono l'Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli istituti cassieri di dette Amministrazioni.

CAPO II CONTROLLI

Articolo 35

Controlli

Il controllo sugli atti e sugli organi è disciplinato dalle leggi.

Articolo 36

Controlli interni

L'Unione si avvale di un sistema di controlli interni, disciplinato da apposito Regolamento. Il controllo interno è diretto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al

[Handwritten mark]



fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, a valutare le prestazioni del personale a cui è conferita la funzione dirigenziale, valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37

Atti regolamentari

Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, che devono essere adottati entro e non oltre sei mesi dall'esecutività del presente Statuto, il consiglio può deliberare, su proposta della giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

Articolo 38

Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, che dovrà essere approvato dal Consiglio entro 45 giorni a decorrere dalla data del suo insediamento i singoli Comuni aderenti all'Unione, per la gestione dell'esercizio corrente costituiscono un fondo spese con versamento corrispondente alla propria popolazione risultante al 31 dicembre 2001.
2. Il bilancio di cui al comma precedente ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo erariale del Ministero ed ogni altra eventuale entrata.

Articolo 39

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.



Articolo 40

Organi provvisori

1. Fino all'elezione del Presidente dell'Unione di cui al precedente art.18, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco anziano, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio per l'elezione del Presidente, entro trenta giorni a decorrere dalla data di stipula dell'atto costitutivo.
2. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, ai sensi del precedente art. 30, la relativa funzione è svolta dal segretario di uno dei comuni dell'unione individuato dal presidente di cui al precedente comma.

Articolo 41

Proposte di modifica dello Statuto

Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal consiglio dell'Unione, sono inviate ai consigli dei comuni partecipanti per la loro approvazione.

Articolo 42

Norme finali

1. Entro 10 giorni dall'esecutività del presente Statuto, i Consigli Comunali dei Comuni aderenti si riuniscono per eleggere i loro rappresentanti al Consiglio dell'Unione.
2. In mancanza dell'elezione da parte del Consiglio, provvede direttamente in via surrogatoria il Sindaco di ciascun Comune, sentiti i capigruppo, garantendo comunque la rappresentanza delle minoranze.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
4. Il presente Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio dei comuni aderenti all'Unione.

Per copia conforme all'originale

Spett. II

18/03/2003



FUNZIONARIO INCARICATO
Epifani (S. Baiardo)

[Handwritten signature]